INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 79

Trattamento economico per il personale inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363

Il disposto di cui alla seconda nota posta, in calce alla tabella P alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica anche agli impiegati appartenenti ai ruoli previsti dalla stessa nota, promossi alla qualifica di ufficiale di seconda classe o equiparata nel periodo dal 1 luglio 1957 al 26 marzo 1958.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	VI — Trattamento economico e di quiescenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-79-trattamento-economico-per-il-personale-inquadrato-nella-carriera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it